



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME ODV

aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 -Codice del Terzo settore – integrato col Decreto correttivo 3 agosto 2018 n. 105

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "GENITORI INSIEME ODV" che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.

Tale Organizzazione è stata costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e il presente statuto è aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 -Codice del Terzo settore – integrato col Decreto correttivo 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in poi denominato Codice del Terzo Settore, acronimo CTS.

L'Organizzazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2. L'Organizzazione ha sede nel comune di Genova.

Art. 2 - Principi

1. L'Organizzazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'Organizzazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidenti, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.



L'Organizzazione persegue fini di interventi e servizi sociali in ottemperanza a quanto definito al capo a dell'art. 5 del CTS, in particolare si propone di offrire solidarietà sociale e assistenza a genitori con figli con problemi di dipendenza (sostanze, alcol, computer, gioco d'azzardo ecc.).

L'Organizzazione si propone di raggiungere i suoi fini anche attraverso le seguenti attività:

- Gruppi di auto aiuto e sostegno ai genitori;
- Sensibilizzazione territoriale, anche attraverso incontri, con enti pubblici e privati;
- Formazione di volontariato e consulenza specifica;
- Documentazione.

Art. 4 - Aderenti dell'Organizzazione

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto, le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti.

Sono ammessi come aderenti all'Organizzazione i genitori o equiparati di legge di adolescenti o giovani con problemi di dipendenza o con comportamenti a rischio di dipendenza, i compagni di fatto o di diritto di detti genitori e, su invito del Consiglio Direttivo: gli operatori socio/sanitari anche non più esercitanti, le persone che abbiano ricevuto l'attestato di frequenza ad uno dei corsi di sensibilizzazione dell'Organizzazione, i professionisti e le personalità dei settori: giuridico, della Giustizia, della Sicurezza pubblica, sociale, sanitario, solidaristico, anche non più esercitanti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Organizzazione.

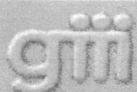
Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'Organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Organizzazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;



GenitoriInsieme ODV

C.so De Stefanis 8 - 16139 - GENOVA Tel. 3804607969 www.genitorinsieme.org info@genitorinsieme.org

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all'Organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Organizzazione.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.
2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
3. Gli aderenti hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
 - di esaminare i libri sociali, alla presenza di almeno un consigliere, facendone richiesta al Consiglio Direttivo. La richiesta potrà essere anche orale, ma in tal caso non potrà essere utilizzabile in eventuali contestazioni;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4. Gli aderenti sono obbligati:
 - ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a pagare la quota associativa;
 - a svolgere le attività precedentemente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che



saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente statuto.

2. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al punto 2 del presente articolo, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni, in accordo col comma 3 dell'Art. 33 del CTS;
- entrate derivanti da attività diverse da quella di interesse generale dichiarata all'Art. 3 del presente statuto, purché siano secondarie e strumentali rispetto a detta attività di interesse generale, in accordo all'Art. 6 del CTS;
- proventi da raccolte fondi;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

4. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

6. E' fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art.8 - Organi Sociali dell'Organizzazione

1. Organi dell'Organizzazione sono:

- i. l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- ii. l'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, di cui fanno parte il Presidente, i Vicepresidenti se nominati, e il Segretario;
- iii. l'organo di controllo denominato Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale potrà essere costituito anche da una sola persona. Sarà da nominare, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea Generale degli Aderenti, in accordo al comma 2 dell'Art. 30 del CTS, solo nel caso siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (che potranno essere aggiornati nell'importo e nel numero se interverranno aggiornamenti al CTS, senza che questo richieda un adeguamento statutario):

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;



b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

iii-a. Su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea Generale degli Aderenti, il Collegio Sindacale potrà essere revocato se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

iii-b. Su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea Generale degli Aderenti, il Collegio Sindacale potrà svolgere anche le funzioni di cui al successivo capo iv. In tal caso almeno un membro di esso dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia.

iv. il Revisore dei conti, che sarà da nominare, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea Generale degli Aderenti, in accordo al comma 1 dell'Art. 31 del CTS, solo nel caso siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (che potranno essere aggiornati nell'importo e nel numero se interverranno aggiornamenti al CTS, senza che questo richieda un adeguamento statutario):

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.

iv-a. Su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea Generale degli Aderenti, la carica di Revisore potrà essere revocata se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione, ad eccezione di quella di cui al capo iv, o a quella di cui al capo iii se espleta anche le funzioni di quanto definito al capo iv, sono gratuite.

La carica di cui al capo iv è compensata secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale degli Aderenti. Detto compenso non potrà superare il valore medio di mercato per una funzione equivalente.

3. Tutte le cariche hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Le cariche di cui ai capi iii e iv possono essere revocate prima della loro scadenza naturale, qualora si verifichino le condizioni di cui ai capi iii-a o iv-a

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Tutte le cariche possono essere in qualunque momento revocate dall'Assemblea Generale degli Aderenti.

Art.9- Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio



Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art.23.

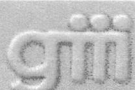
10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere e revocare i membri degli altri organi dell'Organizzazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Organizzazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art.13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 — Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale degli Aderenti ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti. Resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono



essere rieletti. Essi decadono, su delibera del Consiglio Direttivo, qualora siano assenti ingiustificati per 5 volte consecutive, o su delibera dell'Assemblea Generale degli Aderenti

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono appartenere agli aderenti all'Organizzazione.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti) ed il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 6 mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

5. Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di giugno ed il rendiconto consuntivo entro il mese di giugno successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- proporre all'Assemblea Generale degli Aderenti l'istituzione o la revoca delle cariche di cui all'Art. 8 – punto 1 – capi iii e iv del presente statuto ed eventualmente il loro compenso.

6. Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Organizzazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente (il più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
3. In mancanza di Vicepresidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 13 - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Organizzazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Art. 14 - Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

2. Il Collegio Sindacale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge la sua funzione secondo i dettami di legge e certifica la rispondenza e correttezza del bilancio sociale.
2. Il Revisore dei conti deve essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia



Art.16 - Attività Diverse

L'Organizzazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art.17 - Servizi di Cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Organizzazione.

Art. 18 - Dipendenti

1. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio- assistenziali.

Art. 19 - Collaboratori di lavoro autonomo

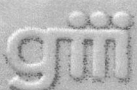
1. L'Organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 20 - Assicurazioni

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Organizzazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Nel caso il totale di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro (importo che potrà essere aggiornato se interverranno aggiornamenti al CTS, senza che questo richieda un adeguamento statutario) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Organizzazione.



Art. 22 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23- Scioglimento dell'organizzazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale degli Aderenti, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 24- Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 -Codice del Terzo settore – integrato col Decreto correttivo 3 agosto 2018 n. 105, e successive integrazioni e modificazioni.



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Atto registrato il 22/5/2019 al 3126
Col pagamento F23 di Euro 0,00

IL FUNZIONARIO
(Isabella Fardini)

